REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DISCIPLINARE PER LA VENDITA DI ESEMPLARI DA ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

Novembre 2010

ART. 1

Vendita di fauna selvatica

L'Ente Foreste della Sardegna può procedere alla cessione a titolo oneroso dei capi di fauna selvatica, allevata presso i Centri di Allevamento dell'Ente Foreste della Sardegna autorizzati dall'Assessorato della Difesa Ambiente della Regione Sardegna.

ART. 2

Richiesta di assegnazione

La fauna selvatica cedibile è costituita dai riproduttori delle specie Lepre e Pernice sarda, destinata unicamente agli allevamenti regolarmente autorizzati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. A tal fine gli allevatori dovranno presentare contestuale richiesta alla Direzione Generale dell'Ente Foreste e al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Ambiente della RAS (Allegato B scaricabile dal sito web dell'Ente www.sardegnaforeste.it nella sezione attività > fornitura prodotti).

Non si terrà conto delle richieste nei casi seguenti:

- prodotte su modello diverso da quello prestampato allegato sotto la lettera B;
- spedite e/o consegnate anteriormente o successivamente ai termini di cui al successivo art. 3;
- mancanti dei seguenti dati:
    1. Cognome e nome;
    2. luogo, data di nascita e codice fiscale o partita IVA;
    3. luogo di residenza indicante la via e/o loc., numero civico e C.A.P.;
    4. nome e codice regionale dell'allevamento;
    5. quantità e specie richieste.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. N. 487/1994, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine all'accettazione della prenotazione ed al buon fine della fornitura imputabili ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato nel modulo di prenotazione, a eventuali disguidi del servizio postale e in ogni altro caso imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 3

Termini di presentazione delle domande

Le richieste dovranno essere presentate alla Direzione Generale dell'Ente Foreste, nel periodo compreso tra il giorno 1 del mese di settembre e il giorno 28 febbraio dell'anno successivo. È facoltà della Direzione Generale dell'Ente Foreste, nel caso dovessero verificarsi situazioni di eccedenza di animali, la cessione di capi di riproduttori anche per domande pervenute al di fuori dei termini di cui sopra.

ART. 4

Priorità e graduatoria delle domande

Le richieste saranno evase seguendo la cronologia di presentazione delle stesse.

ART. 5

Prezzi di applicazione

I prezzi applicati per ogni capo sono uguali per tutta la Sardegna. I prezzi regionali sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, al netto dell'IVA di legge, per prodotto reso franco punto di carico presso i singoli Centri di Allevamento dell'Ente Foreste. Il prezziario determinato come sopra, è allegato alla presente delibera sotto la lettera A) e potrà essere aggiornato secondo l'andamento di mercato, con atto separato dal presente Disciplinare, entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 6

Termini e modalità per la fornitura

L'accettazione della richiesta, previa autorizzazione del Servizio Tutela della Natura dell'ADA, avverrà con nota del Servizio Tecnico della Direzione Generale in cui si autorizza il Servizio Territoriale di competenza alla vendita dei capi. Il Servizio Territoriale provvederà a comunicare al richiedente, per via postale, la conferma della fornitura con allegato bollettino di c/c postale prestampato, indicante la somma da versare calcolata mediante l'applicazione dei prezzi unitari regionali per tipologia di specie, comprensiva di IVA e ogni altro onere. Il prodotto dovrà essere prelevato a cura e spese del cessionario entro gg. 20 dal pagamento. La consegna avverrà presso il Centro di Allevamento che sarà indicato nella conferma e dopo esibizione della ricevuta di pagamento del bollettino di c/c postale attestante l'avvenuto pagamento. La relativa fattura sarà emessa e recapitata al cessionario entro i termini di legge.

ART. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli allevatori saranno utilizzati per finalità connesse alla vendita della fauna allevata e conservati a norma di legge presso il Servizio Tecnico della Direzione Generale.

Allegato A Listino prezzi

Specie	Riproduttori
Pernice sarda *Alectoris barbara*	25,00 € + IVA
Lepre sarda *Lepus capensis*	100,00 € + IVA

Allegato B domanda

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambietne
Servizio Tutela della Natura
Via Roma 80
09123 – Cagliari

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Direzione Generale
Viale Merello 86
09123 – Cagliari

Oggetto: Richiesta fornitura ☐ Pernici ☐ Lepri

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a_____

Prov.(____), il ____/____/_____ residente in _____Prov.(_____)

via/vico/p.zza/loc. _____ n°_____ C.A.P._____

responsabile dell'allevamento autorizzato _____

sito in Comune di _____ _____Prov (____)

località_____ _____codice regionale di allevamento_____

Codice Fiscale o Partita I.V.A._____Telefono_____/_____

Richiede

La fornitura, ove disponibile, di numero _____capi di _____, da prelevare a propria cura e spese presso il Centro di Allevamento indicatomi dall'Ente Foreste della Sardegna secondo le modalità ed il prezzo stabiliti da codesto Ente, oltre IVA di legge.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

_____, lì _____

Il richiedente

_____